

Giovedì 18 ottobre 2007

**XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)**

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Nuovo testo unificato C. 73 Volontè e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)..... 78

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione).....85

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Testo unificato C. 28-522-1620-B, approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla 7a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).....79

SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica. C. 1968 Zanotti (Seguito dell'esame e rinvio).....82

Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia. Testo unificato C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni.....82

ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi).....86

INTERROGAZIONI:

5-01587 Zanotti e Trupia: Recenti modifiche nella composizione del Comitato Nazionale di Bioetica.....83

ALLEGATO 3 (Testo della risposta).....93

....*Omissis*.....

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Gaglione.

La seduta comincia alle ore 10.

....*Omissis*.....

Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia.

Testo unificato C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2007.

Mimmo LUCÀ, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 2*) al testo unificato delle proposte di legge n. 439 e abbinate, adottato come testo base nella seduta del 26 settembre.

Luigi CANCRINI (Com.It), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Poretti 1.1, Zanotti 2.5, Poretti 2.9, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.31, esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Astore 2.18, Poretti 2.14, Astore 2.30 purché riformulato, Lucchese 3.9, Poretti 3.10, e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.5. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti Poretti 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, Giulio Conti 7.6, e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 7.7 e 7.8 e Poretti 9.2. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti Poretti 2.8, 2.17 e 4.1, in attesa di chiarimenti da parte del presentatore.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Giulio Conti 1.2, Caruso 1.3 e 2.4, Zanotti 2.5, Giulio Conti 2.6, Poretti 2.7, Astore 2.1, Poretti 2.10, Giulio Conti 2.21, Zanotti 2.22, Di Virgilio 2.12, Poretti 2.11, Di Virgilio 2.3, Lucchese 2.2, Giulio Conti 2.20 e 2.19, Poretti 2.13, Giulio Conti 2.25, Zanotti 2.23, Di Virgilio 2.15 e 2.16, Zanotti 2.24, Giulio Conti 2.28, Astore 2.29, Zanotti 2.26, Caruso 2.27, l'articolo aggiuntivo Zeller 2.01, nonché gli emendamenti Giulio Conti 3.1, Poretti 3.3, Astore 3.2, gli identici emendamenti Zanotti 3.7 e Giulio Conti 3.5, e gli emendamenti Lucchese 3.8, 3.6 e 3.11, Zanotti 3.4, Poretti 4.2, Lucchese 5.1, Giulio Conti 5.2, Zanotti 5.3 e 5.4, Poretti 6.4 e 6.5, Caruso 7.5, Zanotti 7.4, Poretti 7.2 e 7.3, Di Virgilio 8.2, Lucchese 8.1, Di Virgilio 8.3, Lucchese 8.4, Giulio Conti 9.1, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore, eccetto che per l'emendamento 1.1, di cui propone una riformulazione, nel senso di aggiungere, all'articolo 1, comma 1, le parole «previsti nei LEA ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni».

Domenico DI VIRGILIO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che dal parere che il relatore ha espresso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8 si deduce che non v'è intenzione di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 8 sull'equiparazione tra gli psicologi e gli psichiatri ai fini dell'accesso al ruolo dirigenziale di secondo livello, cosa che il suo gruppo non condivide. Pertanto, invita il relatore e la Commissione tutta ad un'ulteriore riflessione prima di procedere alla votazione degli emendamenti.

Lionello COSENTINO (Ulivo) si associa alla richiesta dell'onorevole Di Virgilio, ritenendo opportuna una pausa di riflessione.

Luigi CANCRINI (Com-It), *relatore*, è disponibile a sospendere per un paio di settimane l'esame degli emendamenti, al fine di addivenire ad un consenso più ampio possibile sul provvedimento.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE ritiene anch'egli opportuno un momento di maggior approfondimento, anche al fine di evitare possibili interferenze in relazione alle competenze legislative delle regioni.

Mimmo LUCÀ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

....*Omissis*...

**Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia. C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486
Giulio Conti e Meloni**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1. - 1. Il Servizio Sanitario Nazionale assicura ai cittadini l'accesso ai trattamenti psicoterapeutici, nei casi in cui questi risultino utili per la salvaguardia della salute intesa come il raggiungimento del pieno benessere fisico, psicologico e sociale della persona.
1.2. Giulio Conti.

Al comma 1, sostituire le parole: nei casi in cui questi risultino utili per la salvaguardia della salute *con le seguenti:* previsti nei LEA ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni.

1. 1. Poretti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Questa attività nella sua modalità di base è compito essenziale del pubblico servizio di salute mentale *e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. L'intervento psicoterapico non può essere esaurito nel pur importante rapporto terapeuta-paziente, ma per la sua valorizzazione e la sua efficacia richiede di essere collocato nel preciso contesto del DSM e dei rapporti che esso detiene con il resto della società.

1. 3. Caruso.

ART. 2.

All'inizio dell'articolo 2 premettere il seguente comma:

I piani sanitari nazionali e regionali, nonché i progetti obiettivi per la tutela della salute mentale stabiliscono il personale e le strutture tramite i quali possa essere realizzato in tutti i dipartimenti di salute mentale quanto previsto nell'articolo 1. Gli altri dipartimenti e le altre strutture delle A-USL e delle aziende ospedaliere nelle quali può manifestarsi la necessità di trattamento psicoterapeutico fanno riferimento al dipartimento di salute mentale.

2. 4. Caruso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Le richieste di accesso ai servizi di psicoterapia, in base ad una diagnosi clinica e a valutazione effettuata da un medico, sono presentate dai servizi sociali o sanitari pubblici o accreditati o dal cittadino e sono indirizzate ai dipartimenti di salute mentale, ai servizi per le tossicodipendenze, ai servizi materno-infantili e agli altri dipartimenti delle Aziende sanitarie locali che hanno autonomia di spesa.

2. 5. Zanotti, Trupia.

Al comma 1, dopo le parole: ai servizi di psicoterapia *aggiungere le seguenti:* si effettuano sulla base di una diagnosi svolta da un medico e sono.

2. 6. Giulio Conti.

Al comma 1, sostituire le parole: presentate dal cittadino *con le seguenti:* sono inoltrate dal medico di medicina generale.

2. 7.Poretti.

Al comma 1, sopprimere le parole: dal cittadino o, in sua vece,.

2. 1.Astore.

Al comma 1, sopprimere le parole: sono indirizzate.

2. 8.Poretti.

Al comma 1, dopo le parole: Aziende sanitarie locali *aggiungere le seguenti:* e delle Aziende ospedaliere.

2. 9.Poretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dispongono di personale idoneo alla diagnosi e valutazione.

2. 10.Poretti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il servizio o il dipartimento a cui perviene la richiesta di cui al comma 1 provvede alla formulazione di una diagnosi specialistica e di una valutazione di idoneità al trattamento. Il Servizio o il dipartimento fornisce altresì le indicazioni necessarie a definire il progetto terapeutico, il numero e i tempi delle sedute della terapia, la cui durata non può superare i 24 mesi.

2. 31. Il relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il servizio o il dipartimento a cui perviene la richiesta di cui al comma 1 provvede alla formulazione di una diagnosi funzionale e di una valutazione delle motivazioni per l'accesso al trattamento psicoterapeutico. La diagnosi e la valutazione sono effettuate da un medico specialista in psichiatria, in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica. Il progetto terapeutico è definito dallo psicoterapeuta convenzionato in accordo con il paziente e non può prevedere una durata superiore ai 24 mesi.

2. 21.Giulio Conti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il servizio o il dipartimento a cui perviene la richiesta di cui al comma 1 provvede alla conferma della diagnosi clinica per una valutazione di idoneità al trattamento; la diagnosi clinica e la valutazione sono effettuate da un medico psicoterapeuta. Gli psicoterapeutici medici e psicologi, laddove sulla base della diagnosi clinica emerga la necessità di individuare percorsi terapeutici idonei, sottopongono al paziente l'opzione di intervento psicoterapeutico. In tal senso forniscono le indicazioni necessarie a definire il progetto terapeutico, l'obiettivo clinico, il numero e i tempi delle sedute della terapia la cui durata non può superare i 24 mesi.

2. 22.Zanotti, Trupia.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: diagnosi specialistica *aggiungere le seguenti:* psichiatrica effettuata da un medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica.

2. 12.Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al trattamento con le seguenti: del trattamento.

2. 11.Poretti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: diagnosi e la valutazione sono effettuate con le seguenti: La valutazione è effettuata.

2. 3.Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o da uno psicologo specializzato in psicoterapia o in psicologia clinica.

***2. 2.**Lucchese.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o da uno psicologo specializzato in psicoterapia o in psicologia clinica.

***2. 20.**Giulio Conti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: o da uno psicologo fino alla fine del comma con le seguenti: Il progetto terapeutico è definito dallo psicoterapeuta convenzionato in accordo con il paziente e non può prevedere una durata superiore a 24 mesi.

2. 19.Giulio Conti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: a definire il progetto terapeutico, aggiungere le seguenti: e se appropriato.

2. 13.Poretti.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La terapia, se necessaria, può essere ripresa, dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi, secondo le modalità di accesso previste al presente articolo

2. 18.Astore.

Sopprimere il comma 3.

2. 14.Poretti.

Al comma 3, dopo le parole: ai fini della diagnosi aggiungere le seguenti: di esclusiva competenza medica.

2. 25.Giulio Conti.

Al comma 3 sopprimere la parola: psicologico.

2. 23.Zanotti, Trupia.

Al comma 3, dopo le parole: disturbo psicologico aggiungere le seguenti: classificate secondo le indicazioni del Ministero della salute nell'International Classification of Diseases 9TH Revision.

2. 15. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzarachio, Moroni, Palumbo.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: validate in base al metodo delle evidenze cliniche che abbiano una tradizione storica consolidata e riconosciuta dalla comunità scientifica.

2. 16. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzarachio, Moroni, Palumbo.

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: per le quali siano state escluse cause organiche.
2. 24.Zanotti, Trupia.

Al comma 4, dopo le parole: le richieste *aggiungere le seguenti:* in seguito a diagnosi di esclusiva competenza medica.
2. 28.Giulio Conti.

Al comma 4, sostituire le parole: rapidamente e direttamente le richieste *con le seguenti:* direttamente le richieste entro il termine di 30 giorni.
2. 29.Astore.

Al comma 4 dopo la parola: rapidamente *sostituire la parola:* e *con la parola:* o.
2. 26.Zanotti, Trupia.

ART. 2.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in percentuale non superiore al 50 per cento dei trattamenti psicoterapeutici effettuati presso i presidi della ASL.
2. 27.Caruso.

Al comma 5, dopo le parole: sono a carico *inserire le seguenti:* del bilancio della ASL e sono ricompresi nei budget.
2. 30.Astore.

Al comma 5, sostituire le parole: del dipartimento di salute mentale o del servizio sanitario o sociosanitario *con le seguenti:* della macrostruttura (distrettuale o dipartimentale) del Servizio Pubblico.
2. 17.Poretti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Istituzione dell'Albo degli psicoterapeuti).

Dopo l'articolo 5 della legge 18 febbraio 1989, n 56, aggiungere i seguenti:
«Art. 5-bis. - *(Istituzione dell'Albo degli psicoterapeuti)* - 1. È istituito l'albo degli psicoterapeuti.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina dell'articolo 622 del codice penale.
Art. 5-ter. - *(Istituzione dell'Ordine degli psicoterapeuti)*. - 1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicoterapeuti. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini relativi all'istituzione dell'Ordine e alla gestione dell'Albo».

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico degli iscritti.

2. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.Giulio Conti.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Sono abilitati alla esecuzione dei trattamenti psicoterapeutici di cui all'articolo 2 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
b) annotazione, negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni.

3. 3. Poretti.

Al comma 1, sostituire la parola: abilitati con le seguenti: disponibili e aventi titoli.

3. 2. Astore.

Al comma 1 sostituire la parola: abilitati con la parola: convenzionati.

* **3. 7.** Zanotti, Trupia.

Al comma 1, sostituire la parola: abilitati con la parola: convenzionati.

* **3. 5.** Giulio Conti.

Al comma 2, sostituire le parole: i professionisti con le seguenti: i medici-chirurghi specialisti in pediatria, in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica e gli psicologici specializzati in psicoterapia o in psicologia clinica.

3. 8. Lucchese.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: riconosciuta ai sensi degli con le seguenti: di cui agli.

3. 9. Lucchese.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3. 6. Lucchese.

Al comma 2, sostituire le parole: che abbiano subito con le seguenti: vittime di.

3. 10. Poretti.

Al comma 4, sopprimere le parole da: Negli elenchi fino a: professionisti iscritti.

3. 11. Lucchese.

Nella rubrica, sostituire la parola: abilitati con la seguente: convenzionati.

3. 4. Zanotti, Trupia.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le attività psicoterapeutiche sono sottoposte a supervisioni cliniche, individuali o di gruppo, effettuate da professionisti psicoterapeuti che possiedano comprovata esperienza in ambiti clinici specifici, che abbiano conseguito da almeno cinque anni i requisiti per l'iscrizione come psicoterapeuti negli albi professionali degli psicologi o nell'elenco appositamente istituito dagli ordini regionali e provinciali degli psicologi e dei medici chirurghi, e sono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'educazione continua in medicina (ECM) per i professionisti abilitati alla esecuzione dei trattamenti psicoterapeutici.

4. 1. Poretti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché comprovate da apposita certificazione recante tempi, modi e costi sostenuti.

4. 2. Poretti.

ART. 5.

Sopprimere il comma 3.

5. 1. Lucchese.

Al comma 3, dopo le parole: essere rilasciate aggiungere le seguenti: esclusivamente da medici professionisti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici libero-professionisti.

5. 2. Giulio Conti.

Al comma 3 dopo le parole: rilasciate, oltre che dai aggiungere la seguente: medici.

5. 3. Zanotti, Trupia.

Al comma 3 dopo le parole: nazionale, anche dai aggiungere la seguente: medici.

5. 4. Zanotti, Trupia.

Al comma 3 sostituire le parole: dagli psicoterapeuti convenzionati con le seguenti: dai professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 2.

5. 5. Il relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: soggetti con le seguenti: Servizi Pubblici.

6. 1. Poretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed autorizzato la relativa spesa.

6. 2. Poretti.

Al comma 2, sopprimere le parole: sanitario o sociosanitario.

6. 3. Poretti.

Al comma 2, sostituire la parola: semestrali con la seguente: trimestrali.

6. 4. Poretti.

Sopprimere il comma 4.

6. 5. Poretti.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: I presidi delle ASL, i servizi sociali e psicosociali delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: I servizi pubblici.

7. 1. Poretti.

Al comma 1, sopprimere le parole: o, nei casi in cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate,.

7. 5. Caruso

Al comma 1, dopo la parola: provvedano aggiungere le seguenti: a titolo completamente gratuito.

7. 6. Giulio Conti.

Al comma 1, sostituire le parole: delle relative disponibilità di bilancio con le seguenti: delle loro possibilità.

7. 7. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: all'organizzazione dei tirocini aggiungere la seguente: gratuiti.
7. 4.Zanotti, Trupia.

Al comma 1, sostituire le parole: oraria minima dei corsi con le seguenti: dei tirocini.
7. 8.Il Relatore.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: aventi competenze in psicoterapia.
7. 2.Poretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1.
7. 3.Poretti.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 2. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Al comma 1, dopo le parole: l'accesso al SSN aggiungere le seguenti: nel ruolo dirigenziale di I livello.
8. 1.Lucchese.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **8. 3.** Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **8. 4.**Lucchese.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Alla copertura dei maggiori oneri di competenza pubblica derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, valutati, a decorrere dall'anno 2007, in 250 milioni di euro annui, si provvede mediante proporzionale aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui, mediante proporzionale aumento della tassa sull'alcol e sulle bevande alcoliche previste dall'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui, nonché mediante utilizzo di una quota dei proventi delle lotterie nazionali pari a 100 milioni di euro annui.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 1.Giulio Conti.

Al comma 1, dopo la parola: ASL aggiungere le seguenti: e delle aziende ospedaliere.
9. 2.Poretti.